COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
- 2 SET 2014
Registro Ordinanze n° 38

Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto al consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in particolare a tutela della salute dei minori di anni 18.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;

- che il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno progressivamente assunto una posizione sociale centrale e raggiunto un rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01"Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";

- che ai sensi dell'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcol, si registra una realtà dove fin troppi sono i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;

- che anche questo territorio comunale non è esente dal fenomeno precitato essendo largamente diffusa, in particolar modo fra gli adolescenti, l'abitudine a consumare anche in fasce orarie diurne, quantità notevoli di bevande alcoliche in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, vie e piazze del centro storico, di fatto trasformati in veri e propri centri di aggregazione giovanile caratterizzanti la cosiddetta *"Movida"* ove la pratica ripetuta nel tempo del *"binge drinking"* è volta precipuamente e sistematicamente all'alterazione delle condizioni psicofisiche fino al raggiungimento della soglia tipicamente riconducibile al cosiddetto "sballo";

- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza sfociante non di rado in gravissimi e pericolosissimi casi di intossicazione etilica (si veda a tal proposito l'increscioso episodio avvenuto il 27 agosto u.s. nella centralissima Piazzetta San Nicolò ove una giovane studentessa di 15 anni è stata trovata in coma etilico dopo aver assunto dosi massicce di alcol), si associano sempre più frequentemente casi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;

- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per la tutela in particolar modo dei minorenni;

- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;
- che nell'ottica di una sinergica condivisione del problema, è doverosa un'efficace collaborazione anche con le associazioni di categoria degli esercizi pubblici e commerciali, volte a sostenere iniziative condivise finalizzate alla sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore, con riguardo alla dimensione del fenomeno al fine di raggiungere livelli soddisfacenti di comportamento allineati a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina la materia;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICONOSCIUTO che il grave problema del consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti minori si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano ed alla cosiddetta inciviltà, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza nonché senso di abbandono ed incuria;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire in maniera incisiva, nel contesto di un'azione mirata a garantire una generale quanto efficace attività preventiva posta a tutela della sicurezza urbana, adottando nei confronti di tutti quei comportamenti che favoriscono l'abuso o, comunque il consumo di bevande alcoliche da parte di minori, precise ed adeguate misure valide su tutto il territorio comunale volte al contenimento di detto fenomeno prescindendo dai luoghi e dalle fasce orarie all'interno delle quali il medesimo si concretizza;

RILEVATO che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 c^ 4 del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione giuridica e ambiti di applicazione;

VISTA la nota orientativa dell'ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011.

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTO l'art. 14-ter della Legge 30.03.2001, n. 125 introdotto dal comma 3-bis dell'art. 7 del D.L. 13.09.2012, n. 158 (Decreto Balduzzi) convertito con Legge 08.11.2012, n. 189: "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori"

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. Balduzzi, il Ministero dell'Interno, sollecitato da un quesito specifico, con un parere del 30 gennaio 2013 ha fornito la propria interpretazione estensiva del termine "vendita", che comprende altresì la somministrazione, ditalché, con la nuova disciplina è vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall'art. 689 del codice penale, e che tale parere è stato ribadito anche dal Ministero dello Sviluppo economico con propria risoluzione n. 18728 del 04 febbraio 2013;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 26 del 12 giugno 2014 relativa al divieto fino a tutto il 31/12/2014, del consumo di bevande di qualsiasi gradazione in aree pubbliche non autorizzate e in aree private soggette a pubblico passaggio, nella zona, ricompresa tra via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri e P.le Stazione, nonché via Avanzo (tratto compreso tra vicolo Aspetti e via De' Menabuoi), Piazza Mazzini, Cavalcaferrovia Borgomagno e via Liberi tratto fino a via Dall'Arzere;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di prevenzione e contrasto con specifico riferimento al fenomeno del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
VISTI gli articoli. 2 comma 1 lettera a) e 14-ter della Legge 125/2001;
VISTO l'art. 689 del Codice Penale
VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;
VISTA la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
VISTI gli articoli 2, 6 e 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;
VISTO l'art 7 della Legge n. 241/1990;
VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

ORDINA

Salvo il fatto non costituisca illecito penale od illecito amministrativo ai sensi delle disposizioni speciali richiamate in premessa, **in tutto il territorio comunale di Padova e fino al 31.12.2014:**

1) è vietato vendere per asporto, somministrare e/o cedere a qualsiasi titolo, anche al di fuori delle ipotesi previste dal precitato art. 689 del Codice Penale e dalla Legge n.125/2001, bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;

2) è vietato altresì il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

3) fatte salve le fattispecie disciplinate al punto 1, è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione;

4) a tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, degli esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti punti;

5) è fatto divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, di detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale

AVVERTE CHE

le violazioni di cui ai punti 1) e 3) del presente provvedimento comportano la trasmissione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica di Padova per l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.
Le violazioni di cui ai punti 2) e 4) del presente provvedimento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 50,00.
Ai sensi dell'art 2 della Legge n. 689/81, della violazione di cui al punto 2) risponde l'esercente la potestà genitoriale nonché il tutore ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto direttamente responsabile della violazione per "culpa in educando e culpa in vigilando".
La violazione di cui al punto 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00. Ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri generali stabiliti dalla medesima disposizione.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il provvedimento viene tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e successivamente trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Padova, 02 Settembre 2014

IL SINDACO
Dott. Massimo Bitonci